



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO N. 70

***Regolamento di attuazione delle  
disposizioni testamentarie - eredità Caletti  
e di esecuzione della deliberazione  
del Consiglio Provinciale n. 73 del 17 luglio 2001***

*Art. 1*  
*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di provvidenze derivanti dalla gestione del fondo “Bindo Giacomo Caletti”, ai soggetti di cui all’art. 2.
2. Per le finalità di cui al precedente comma il compendio testamentario, costituito da beni immobili e da liquidità monetarie, è gestito dal Presidente della Provincia al fine di accrescerne i termini di redditività perseguendo investimenti non caratterizzati da elementi di rischio di volatilità.

*Art. 2*  
*Soggetti destinatari*

1. I soggetti destinatari dei benefici previsti dall’articolo 1 del presente regolamento, così come indicato nel dettato testamentario sono il personale della Provincia di Ravenna in servizio e in quiescenza che si trovi in momentaneo stato di necessità.

*Art. 3*  
*Tipologia dei benefici*

1. I benefici previsti dall’articolo 1 del presente regolamento sono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2 che si trovino in un momentaneo stato di necessità e/o bisogno relativo ai medesimi, agli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, al coniuge non separato legalmente o partner convivente da almeno un anno, nell’ambito delle seguenti tipologie di intervento, in ordine di priorità:
  - a) Servizi alla persona e ambito sanitario;
  - b) Istruzione e formazione;
  - c) Altri sostegni economici.

*Art. 4*  
*Domanda per la concessione dei benefici*

1. I soggetti di cui all’articolo 2 per la concessione dei benefici di cui all’art. 3 devono presentare domanda rivolta al Presidente della Provincia corredata dai conseguenti modelli ISEE e dalla documentazione comprovante il momentaneo stato di necessità e l’eventuale urgenza.

*Art. 5*  
*Tempi di presentazione*

1. Le domande di cui all’art. 4 possono essere presentate, tramite apposito modulo, nel corso dell’intero anno solare e sono acquisite al protocollo riservato dell’Ente.

*Art. 6*  
*Istituzione della commissione per l’esame delle domande*

1. E’ istituita una Commissione denominata “Commissione per la gestione del Fondo Bindo Giacomo Caletti” per l’esame delle domande, ed è composta da:
  - il Presidente della Provincia con funzioni di Presidente della Commissione;
  - due Consiglieri provinciali, nominati dal Consiglio Provinciale, di cui uno di minoranza;
  - il Segretario Generale;
  - un dipendente a tempo indeterminato o in quiescenza, nominato dai dipendenti stessi, secondo le modalità che riterranno opportune, con funzioni di segretario della Commissione.
2. La Commissione resta in carica 3 anni e comunque non oltre la scadenza del mandato del Presidente della Provincia.

3. Ai componenti della commissione non spetta alcun gettone di presenza per l'attività svolta nell'ambito della commissione stessa, salvo quanto previsto dalle normative vigenti.

#### *Art. 7*

##### *Funzioni e lavori della Commissione*

1. La Commissione andrà convocata almeno 4 volte l'anno, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre. La commissione potrà essere non convocata se non pervengono domande nel trimestre precedente.
2. Il Presidente della Provincia, se riconosce il carattere d'urgenza della domanda presentata, ha l'obbligo di convocare la commissione entro 15 giorni dalla presentazione della/e domanda/e.
3. La Commissione accerta entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei frutti maturati nell'anno precedente, al netto delle tasse, imposte e spese accertate o da determinare in via presuntiva, e ne da comunicazione ai dipendenti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna.
4. La Commissione procede all'esame delle domande, verifica che i presentatori delle domande siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, accerta la sussistenza dei presupposti per l'accesso ai benefici e comunica all'interessato, in forma riservata, l'accoglimento o meno della propria istanza, oltre alle modalità di concessione del beneficio stesso.
5. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta.

#### *Art. 8*

##### *Concessione dei benefici*

1. I benefici sono concessi dal Presidente della "Commissione per la gestione del fondo Bindo Giacomo Caletti" con proprio provvedimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.
2. Il provvedimento di cui al primo comma deve disporre al riguardo dei beneficiari, dell'importo e dei tempi dei benefici concessi statuendo in ordine alle procedure di riscontro e rendiconto.

#### *Art. 9*

##### *Relazione annuale al consiglio*

1. Il Presidente della Commissione, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza della concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, provvede entro il 30 giugno di ogni anno alla redazione ed alla presentazione di una relazione dell'ammontare dei benefici concessi al Consiglio Provinciale, omettendo tassativamente l'indicazione del beneficiario ed ogni ulteriore informazione che possa, in qualche modo, far risalire al medesimo, nel rispetto e nella tutela della Privacy.

#### *Art. 10*

##### *Norma di attuazione e transitoria*

1. In sede di prima attuazione, gli interessi maturati nelle more dell'approvazione del presente regolamento possono essere utilizzati per il 50%, per interventi in merito a situazioni di particolare gravità ed urgenza di cui al punto a) dell'art. 3.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è da ritenersi in via sperimentale per 1 anno dalla data della sua entrata in vigore.